

Schema tipo Accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss 9 Scaligera e la struttura Clinica San Francesco S.r.l. per l'effettuazione dei vaccini Anti-Covid-19

Vista la necessità di incrementare ed estendere il numero dei punti vaccinali;
Vista la manifestata volontà alla somministrazione dei vaccini anti-Covid-19 rivolta agli assistiti dell'ULSS 9 Scaligera;
Visto che Clinica San Francesco S.r.l. è erogatore privato accreditato della Regione Veneto con DGRV 1095 del 6/8/2020;

Ciò premesso e considerato:

tra

l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda Ulss) con sede in Verona Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del Responsabile UOS Attività Specialistica dr.ssa Sofia Cantarelli, giusta delega del Direttore Generale, delegato dal Direttore Generale giusta deliberazione n. 933 del 27/09/2022

e

la struttura Clinica San Francesco S.r.l. accreditato della Regione Veneto (di seguito erogatore privato accreditato), in persona del legale rappresentante Dott. Samuele Natali con sede in Via Monte Ortigara n. 21/B, c.f. 00420560237/p.iva 03831150366, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a. ,

si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto

L'erogatore privato accreditato somministra, per conto del servizio sanitario regionale, i vaccini anti-COVID 19 ai residenti dell'ULSS 9 Scaligera secondo le modalità definite dal presente accordo.

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Sono in carico all'erogatore privato accreditato:

- Individuazione degli spazi per la seduta vaccinale (ambulatori, sale di attesa, parcheggi, ...) a norma e soggetti a verifica di idoneità da parte dei competenti servizi Ulss9 Scaligera;
- Corretto smaltimento rifiuti sanitari
- Personale per la seduta vaccinale
- Dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale coinvolto
- Raccolta dell'anamnesi cartacea in occasione della somministrazione della dose di vaccino
- Frigo elettromedicale
- Presa in carico del soggetto per il completamento del ciclo vaccinale tra cui:

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

- Registrazione su app SIAVr delle dosi
- Nel caso di erogazione di una prima dose, organizzazione seconda dose con generazione appuntamento e consegna copia anamnesi

Rientra tra i compiti dell'erogatore privato accreditato anche la garanzia della catena del freddo per la corretta conservazione dei vaccini, mediante apposito frigo elettromedicale dotato di controllo temperatura con relativo report giornaliero. Nell'eventualità - nel centro vaccinale - si dovessero stoccare i vaccini anche nelle ore in cui il centro stesso non fosse in attività si dovrà prevedere un locale chiuso ove porvi un altro frigorifero analogo a quello della zona Farmacia. Il frigorifero - se il locale non sarà alimentato da "continuità assoluta" - dovrà essere collegato a "gruppo di continuità" dedicato e dimensionato in modo tale da garantire il funzionamento per almeno 3 ore. Detto locale, ovvero il sito, sarà dotato di impianto antintrusione. Questo frigorifero inoltre sarà collegato a Control Room Ulss9 Scaligera (o simile presidio H24) ove confluiranno allarme antintrusione di cui sopra, allarme temperatura frigo, mancanza alimentazione frigo.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) incompatibilità del personale adibito all'erogazione della prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
- b) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio;
- c) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione e del Ministero;

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre, procedere alla rendicontazione e alla fatturazione specifica delle prestazioni in argomento.

Art. 3 – Iter a carico dell'erogatore privato accreditato per la gestione del soggetto vaccinando

L'erogatore privato accreditato si impegna a rispettare il seguente iter in occasione della somministrazione del vaccino anti-Covid-19:

- ACCETTAZIONE/REGISTRAZIONE:
 - verifica della presenza del soggetto nelle agende di prenotazione precedentemente aperte dall'ULSS9
 - verifica della completezza della compilazione dell'anamnesi cartacea
 - nel caso di seconda dose o dose booster: verifica delle corrette registrazioni delle precedenti vaccinazioni anti-covid in applicativo regionale SIAVRr
 - Registrazione in applicativo regionale SIAVr dell'anamnesi
 - Registrazione in applicativo regionale SIAVr della somministrazione della dose
 - Conservazione copia cartacea anamnesi (firmata da utente, medico di seduta/operatore che somministra)
- SOMMINISTRAZIONE DOSE di vaccino
- Nel caso di somministrazione di PRIMA dose:
 - Prenotazione dell'appuntamento della seconda dose con identificazione orario e luogo (ed eventuale possibilità di cambio appuntamento)
 - Consegna della seconda ulteriore scheda di anamnesi cartacea da portare compilata al secondo appuntamento

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

- RILASCIO del CERTIFICATO VACCINALE

In occasione degli appuntamenti si dovrà prevedere l'eventuale rilascio della certificazione di presenza, utile ai fini lavorativi

Art. 4 - Obblighi dell'Azienda Ulss

Sono in carico all'Azienda Ulss:

- Identificazione della popolazione target e della tipologia di dosi da somministrare (prima, seconda, booster)
- Apertura delle agende di prenotazione in applicativo regionale (MYPRENOTA) con suddivisione della popolazione target per ora e luogo di somministrazione (previo accordo con l'erogatore privato accreditato)
- Fornitura vaccini anti-covid
- L'Azienda Ulss garantisce, inoltre, l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 5 - Remunerazione

Viene riconosciuto all'erogatore privato accreditato la tariffa omnicomprensiva pari a Euro 10,50 a somministrazione di dose. Si stima in circa 750 il numero di somministrazioni di dosi/settimana. Tale numero potrà essere rivisto secondo comprovate esigenze di ambo le parti, da comunicare alla controparte.

Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura.

Art. 6 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa e va accompagnata da iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 7 - Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dal 01/01/2022 al 31/03/2023 in funzione dell'andamento della campagna vaccinale, secondo le richieste avanzate dal Dipartimento di Prevenzione, e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa proroga automatica.

Art. 8 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

Il presente accordo potrà essere modificato con il consenso scritto tra le parti.

Il Presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- c) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni;

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Verona.

Art. 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Aulss 9 Scaligera
Il Responsabile UOS Attività Specialistica
Dr.ssa Sofia Cantarelli

Per l'erogatore
Il Legale Rappresentante
Dott. Samuele Natali

Verona,

Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Cod. Civ., si approvano e distintamente sottoscrivono le previsioni contrattuali di cui agli Artt. 1 (Oggetto), 2 (Obblighi dell'erogatore privato accreditato), 7 (Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto), 10 (Controversie).

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Aulss 9 Scaligera
Il Responsabile UOS Attività Specialistica
Dr.ssa Sofia Cantarelli

Per l'erogatore
Il Legale Rappresentante
Dott. Samuele Natali

Verona,

Documenti sottoscritti con firma digitale e conservati presso l'AULSS 9 Scaligera in conformità alla normativa vigente